

« Se l'ufficiale esattoriale desiste dagli atti esecutivi di fronte ad un'opposizione di terzi non suffragata da atto autentico o autenticato ovvero da sentenza anteriore alla pubblicazione del ruolo, non può l'esattore aver diritto al rimborso di cui all'articolo 81.

« Dall'esercizio della facoltà accordata dal primo comma di questo articolo sono esclusi i membri della famiglia, i parenti ed affini del contribuente fino al terzo grado, limitatamente ai mobili esistenti nella casa di abitazione del debitore, sempre che non si tratti di mobili dotati ».

(È approvato).

#### Art. 67.

« Chiunque voglia essere avvertito dall'esattore degli atti esecutivi che dal medesimo vengano promossi contro un contribuente, paga annualmente all'esattore lire cinque, indicando il nome del contribuente e il proprio domicilio, e l'esattore deve, con lettera raccomandata spedita per mezzo postale, porgergli avviso degli atti che va ad intraprendere, sotto pena della multa di lire 200 a favore della parte interessata, oltre la rifusione dei danni ».

VOLPINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPINI. L'articolo 67, quarta riga, dice: « paga annualmente all'esattore lire cinque ». Io chiedo se s'intende che per ogni contribuente debba pagare lire cinque, o se questa somma si riferisce ad un elenco di parecchi contribuenti.

MODIGLIANI. Ma è naturale! Per ogni contribuente.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

BERTONE, ministro delle finanze. Per ogni contribuente si paga lire 5.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

UBERTI, relatore. È evidente che deve intendersi che per ogni contribuente devono pagarsi cinque lire.

VOLPINI. Potremmo allora aggiungere le parole « per ogni contribuente ».

PRESIDENTE. L'onorevole Volpini propone che dopo le parole « lire cinque » si aggiungano le parole: « per ogni contribuente ». L'onorevole ministro accetta l'emendamento?

BERTONE, ministro delle finanze. Lo accetto.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento?

UBERTI, relatore. Lo accetta.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 67, con questa aggiunta.

(È approvato).

#### Art. 70.

« Tutte le tasse e i diritti per gli atti giudiziari, che occorressero in occasione e in conseguenza del procedimento esecutivo, tanto per imposte erariali quanto per imposte provinciali e comunali, saranno ridotti a metà, e verranno prenotati a debito per il ricupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore.

« L'esattore dovrà però anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti di trasferta.

« Quando il procedimento esecutivo abbia dato luogo alla prenotazione a debito di tasse e diritti ai termini del precedente comma l'esattore non può abbandonarlo pel conseguito pagamento del solo credito principale ma deve proseguire gli atti pel ricupero di dette tasse e diritti, sotto pena di risponderne personalmente ».

(È approvato)

#### Art. 71.

« Dopo due anni dalla scadenza del contratto di esattoria o dalla data in cui venga a cessare il contratto stesso per qualsiasi causa, cessano i privilegi fiscali dell'esattore. I suoi residui crediti, trascorso il detto termine, diventano privati e sono perciò soggetti alla prescrizione di trent'anni ».

(È approvato).

#### Art. 72.

« Il contribuente che si creda gravato dagli atti dell'esattore presenta il suo ricorso all'Intendente, il quale decide nel termine di giorni 20, sentite le deduzioni dell'esattore ed il parere dell'Agenzia delle imposte.

« Gli atti esecutivi non possono essere sospesi, se non in forza di ordinanza motivata dell'Intendente.

« Non è ammesso il ricorso all'Intendente per i casi contemplati dal precedente articolo 63 ».

(È approvato).